

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV<sup>a</sup> SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

### COMUNICATO UFFICIALE N. 308/CGF

(2012/2013)

#### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 272/CGF – RIUNIONE DEL 15 MAGGIO 2013

#### I° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Claudio Marchitello, Avv. Cesare Persichelli, Prof. Giovanni Serges, Avv. Laura Vasselli – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

**1. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA A.S.D. NAPOLI CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALLIEVI SANTELIANA/A.S.D. NAPOLI CALCIO A 5 DEL 12.5.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico - Com. Uff. n. 13 del 13.5.2013)

L'A.S.D. Napoli Calcio a Cinque, rispettando forme e termini di rito anche ex Com. Uff. n. 156/A, ha proposto in via d'urgenza reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico, pubblicata sul Com. Uff. n. 13 del 13.5.2013, con la quale il detto Giudice ha inflitto alla reclamante la punizione sportiva della perdita del gara per 0-6, con le relative penalità accessorie, per mancata presentazione sul campo di gioco in occasione della partita Santeliana/A.S.D. Napoli Calcio A 5 del 12.5.2013, valevole per la Fase Eliminatoria Nazionale della Categoria Allievi calcio a 5.

A motivo del gravame, la reclamante testualmente deduce che la mancata presentazione della propria squadra e, quindi, la mancata disputa della detta gara, sarebbe dovuta ad “un mero errore e/o disguido consistente nella mancata comunicazione da parte del Settore Giovanile e Scolastico all'odierna istante, della mancata concessione” (rectius: accoglimento) “della richiesta di differimento della gara de qua”.

La deduzione in discorso veniva corredata da ulteriori argomentazioni e da produzione documentale contenente, tra l'altro, nota del segretario del C.R. Molise.

Agli atti di causa veniva inoltre acquisita comunicazione del richiamato Settore federale pervenuta lo stesso giorno fissato per la discussione orale.

A quest'ultima partecipava il legale rappresentate dell'appellante illustrando verbalmente le considerazioni già sottomesse con i motivi di gravame alla cognizione del Collegio, rilevando in particolare la buona fede del comportamento dell'Associazione da esso rappresentata.

Ritiene la Corte, pur riconoscendo alla reclamante una condotta ispirata a criteri di lealtà e correttezza sportiva, che l'impugnazione vada disattesa.

Risulta, invero, dagli atti, che l'iniziale richiesta di rinvio della data fissata per la disputa della gara, con inversione del campo ove la stessa doveva disputarsi, è intervenuta a seguito di richiesta dell'Ass. Santeliana alla quale l'odierna reclamante si è adeguata, ancorchè non possa mancare di notarsi che tale adesione risulta spedita via fax al Settore Giovanile e Scolastico un minuto prima (ore 13.57 del 10.5.2013) dell'iniziale istanza (ore 13.58 del 10.5.2013).

Peraltro, proprio la mancata comunicazione dell'accoglimento della richiesta di che trattasi avrebbe dovuto indurre l'A.S.D. Napoli a presentare sul campo i propri atleti, come è invece accaduto, seppure in forma ridotta, da parte della Santeliana e dell'arbitro designato per la partita: nella fattispecie, infatti, non è certamente invocabile il principio del silenzio-assenso.

Al riguardo è appena il caso rilevare che nell'ordinamento federale – come, del resto, in qualsiasi altro ordinamento anche non sportivo – la data fissata per il compimento di un determinato atto, resta ferma finché l'organo competente non provvede a disporre, e comunicarne, nelle forme regolamentari, l'avvenuto differimento.

Né può trascurarsi che, in virtù del principio di autoresponsabilità, l'Associazione ricorrente, in assenza di comunicazioni, avrebbe dovuto accertare se l'istanza fosse stata positivamente deliberata o meno.

Quanto alle specifiche deduzioni rassegnate in sede di discussione, aventi ad oggetto la comunicazione del Segretario del Comitato Regionale Molise, le stesse non consentono alla Corte di accogliere il reclamo sia per l'irrelevanza di tali considerazioni difensive, sia per quanto dedotto in replica dal Settore Giovanile e Scolastico.

La nota di quest'ultimo, infatti, rileva espressamente “che il Settore Organizzatore delle finali sia stato bypassato e i Comunicati Ufficiali non letti attentamente”, affermazione che conferma l'obbligo di tesserati ed associati di uniformare le proprie condotte alle norme regolamentari ed agli atti ufficiali, escludendo in pari tempo la possibilità, per la reclamante, di invocare il principio dell'affidamento.

Quest'ultimo, per certo non può venir applicato a situazioni disciplinate e regolamentate in maniera rigorosa, con disposizioni di obbligatoria lettura ed altrettanto obbligatorio rispetto.

Infine, non può mancarsi di osservare che la deduzione relativa alla riprogrammazione di altro incontro fra squadre di altre associazioni partecipanti alla Fase Eliminatoria Nazionale Giovanissimi Calcio a 5 non giova all'accoglimento del gravame, tenuto conto che tale spostamento risulta sancito proprio in un Com. Uff., a conferma del carattere costitutivo e notiziale degli atti ufficiali che, nella fattispecie, non risultano aver disciplinato il sollecitato differimento della gara controversa.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza come sopra proposto dall'A.S.D. Napoli Calcio a5 di Napoli.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## II° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Claudio Marchitello, Prof. Giovanni Serges, Avv. Laura Vasselli, Dr. Pino Zingale – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

**2. RICORSO SIG. NANI ERNESTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 1.7.2013 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S IN RIFERIMENTO AL PUNTO 6 LETT. A) E B) DEL COM. UFF. N. 1 S.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C. – Com. Uff. n. 277 del 22.4.2013)**

Con ricorso del 29.4.2013 il Sig. Ernesto Nami ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C. (di cui al Com. Uff. n. 277 del 23.4.2013) con la quale gli veniva inflitta la sanzione della squalifica fino al 1 luglio 2013 per avere partecipato alla svolgimento di un raduno non autorizzato tenutosi il 30 gennaio 2012 presso lo stadio di San Giovanni Valdarno e denominato “Saranno Campioni”.

A sostegno del ricorso il Nami deduceva la violazione dell'art. 3, comma 1 C.G.S., la carenza di motivazione del provvedimento impugnato nonché l'erronea applicazione del Com. Uff. n. 1 S.G.S. punto 6, lett. A e B in relazione all'art. 1, comma 1, C.G.S..

Più in particolare, sosteneva il ricorrente, che nessuna responsabilità disciplinare poteva essergli addebitata in quanto egli si era limitata, in assoluta buona fede e facendo legittimo affidamento sulla correttezza degli organizzatori, a partecipare in qualità di ospite al predetto raduno offrendosi, in qualità di tecnico specializzato, ad esporre la propria esperienza nel campo dello sviluppo della metodologia di allenamento.

Sosteneva altresì che dalla richiesta di partecipazione in qualità di ospite non poteva neanche desumersi che l'evento potesse essere ricondotto alla categoria dei raduni per i quali vige un onere di preventiva autorizzazione a carico degli organizzatori. Aggiungeva, inoltre, che doveva ritenersi pacifico che nessuna attività egli aveva svolto in qualità di organizzatore e, pertanto, nessuna responsabilità di tipo disciplinare poteva essergli addebitata gravando ogni onere di preventiva autorizzazione solo su coloro che avevano promosso e concretamente organizzato l'evento.

Chiedeva pertanto l'annullamento della sanzione e, in via subordinata, la sua riduzione entro termini equi in ragione della eccessiva afflittività della decisione della Commissione Disciplinare. Nel corso dell'audizione il ricorrente insisteva sulle ragioni poste a fondamento del ricorso mentre la procura insisteva per la integrale conferma della decisione della Commissione Disciplinare.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Al riguardo la Corte osserva che l'art. 1, par. 3.6 del Com. Uff. n. 1 S.G.S. per l'anno 2012/2013 prevede, tra l'altro, quanto segue:

*“le società affiliate alla FIGC ed operanti nel Settore Giovanile e Scolastico possono organizzare, previa autorizzazione, raduni selettivi (cosiddetti “provini”) per giovani calciatori di età non inferiore ai 12 anni e non superiore al limite massimo previsto per la categoria “Allievi”, a condizione che tali calciatori siano tesserati per società operanti nella stessa regione o in provincia limitrofa a quella della località in cui si svolge il raduno selettivo”.....” per l'organizzazione dei raduni selettivi, con i limiti d'età e di provenienza dei partecipanti di cui sopra deve essere richiesta, da parte della Società interessata, preventiva autorizzazione al Comitato Regionale competente per territorio, d'intesa con il Settore Giovanile e Scolastico. La richiesta di autorizzazione deve pervenire al Comitato Regionale territorialmente competente almeno dieci giorni prima del giorno di effettuazione del raduno e deve specificare: c) i nominativi del Dirigente e del Tecnico responsabili dell'organizzazione del raduno per conto della Società richiedente (ed eventualmente di quelli delle Società co-interessate) opportunamente tesserati per le rispettive società.”*

Da quanto sopra si deduce che la disposizione ha inteso fissare un preciso dovere di preventiva autorizzazione a carico della società richiedente (la sola, dunque, abilitata ad organizzare raduni) la quale ha altresì l'obbligo di indicare i nominativi dei “responsabili dell'organizzazione” che agiscono “per conto della società richiedente”.

È dunque evidente che ogni onere concernente la organizzazione ed inerente all'ottenimento della preventiva autorizzazione da parte degli organi federali (nella specie il Comitato Regionale) ricadeva esclusivamente sulla società e sui soggetti responsabili incaricati dalla stessa società sportiva.

Nessun onere è, pertanto, ipotizzabile a carico di un “invitato” o “ospite” con la conseguenza che è necessario distinguere nettamente, proprio in ragione del contenuto della norma, la posizione di chi “organizza” il raduno rispetto a quella di chi si limita a “parteciparvi”, mentre la decisione impugnata assimila irragionevolmente le due posizioni e finisce per irrogare ad entrambi la sanzione.

D'altra parte che il Nani non abbia partecipato all'organizzazione è circostanza pacifica che si ricava chiaramente dalla decisione impugnata.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal Sig. Nani Ernesto e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

### **3. RICORSO A.S.D. FUTSAL TERNANA AVVERSO LE SANZIONI:**

**- AMMENDA DI €500,00 ALLA RECLAMANTE;**

**- SQUALIFICA FINO AL 31.12.2013 AL SIG. PIERINI SIMONE, ALLENATORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. FUTSAL TERNANA;**

**- SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. LUCONI SIMONE,**

**INFLITTE SEGUITO GARA REAL STATTE/FUTSAL TERNANA DEL 28.4.2013**  
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 679 del 30.4.2013)

Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, con decisione pubblicata con il comunicato in epigrafe, ha inflitto le sanzioni sopra riportate.

La decisione veniva assunta in conseguenza dei comportamenti scorretti posti in essere dagli allenatori Simone Pierini e Simone Luconi della suddetta squadra nel corso della partita contro il Real Statte disputata fuori casa il 28 aprile 2013, i quali hanno tenuto durante tutta la partita un comportamento decisamente antisportivo, insultando di continuo la terna arbitrale.

La commina della squalifica è intervenuta a carico degli allenatori che erano stati allontanati per le modalità ingiuriose delle loro proteste contro i direttori di gara; in particolare, il Pierini, posizionatosi all'esterno del terreno di gioco per assistere alla parte residuale della gara, ha tentato di colpire con calci il secondo arbitro, senza riuscirvi solo perché tempestivamente bloccato dall'intervento delle forze dell'ordine.

Il Luconi invece, dopo essere stato allontanato dal terreno di gioco, ha continuato a profferire frasi ingiuriose nei confronti della terna arbitrale, dall'esterno del campo.

Non convince in alcun modo perché sfornita di prove la giustificazione addotta dalla Società ospitata secondo cui il direttore di gara sarebbe incorso in un errore di persona nei confronti del Pierini a causa della scarsa attenzione posta in essere dal direttore di gara durante nella redazione del referto arbitrale, addirittura sostenendo che esso potesse essere ritenuto inattendibile sulla ricostruzione dei fatti.

La Corte, nel confermare l'assoluta gravità dei fatti, ritiene tuttavia che - da un lato - la squalifica inflitta ai due allenatori sia congrua ed adeguata, ma - dall'altro lato - ritiene eccessivo l'importo di €500,00 per l'ammenda.

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Futsal Ternana di Preci (Perugia), riduce l'ammenda a carico dell'A.S.D. Futsal Ternana a €300,00.

Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Serio

**Publicato in Roma il 20 giugno 2013**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete